



Droga in casa: quali rischi se non si denuncia

Autore : Mariano Acquaviva

Data: 06/12/2019

Detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e per fine di spaccio: come si dimostrano? Concorso nel reato e connivenza non punibile: differenza.

Abiti da qualche tempo insieme a un'altra persona con cui, per motivi economici, dividi la casa (e, di conseguenza, l'affitto). Non hai mai avuto particolari sospetti sul tuo coinquilino, anche se ti sembra strano che esca la notte e rientri solo all'alba. Una



mattina, all'improvviso, ti ritrovi i carabinieri a bussare alla porta: esibiscono il provvedimento del giudice che li autorizza alla perquisizione e varcano la soglia. Dopo tanto rovistare, trovano nella cucina, ben nascosta in una credenza, una bustina contenente della marijuana; nella camera del tuo coinquilino trovano invece carta stagnola, un bilancino e un coltello per preparare le dosi. Tu sei completamente estraneo, ma ora la posizione si fa difficile. Come cavarsela? Anche se te ne fossi accorto prima, **si deve denunciare la droga in casa portata dal coinquilino?**

Facciamo un altro esempio. Vivi con tuo fratello il quale è dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sei perfettamente al corrente di tale spiacevole situazione: hai parlato più volte con tuo fratello affinché smettesse di delinquere, ma lui non ne vuole sapere. Ma non solo: purtroppo, nasconde la droga in casa in attesa di poterla vendere. Come comportarsi in questo caso? **Quali rischi se non si denuncia la droga in casa?** Rispondiamo a queste domande.

Detenzione di droga: quando è reato?

Partiamo subito da un presupposto: **in Italia non è reato drogarsi**, ma lo è cedere la droga. Per la precisione, secondo la legge **[1]**, chiunque, senza l'autorizzazione governativa (necessaria, ad esempio, per fini terapeutici), coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo **sostanze stupefacenti** o psicotrope, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26mila a 260mila euro.

Dunque, il semplice possesso di droga può, al tempo stesso, costituire o meno reato, a seconda dell'impiego che di quella droga si vuol fare. E così, se il **quantitativo di sostanze stupefacenti** posseduto fa pensare alla detenzione finalizzata alla cessione (anche gratuita), allora si incorrerà in reato; al contrario, se il quantitativo è modesto e vi sono circostanze univoche (ad esempio, lo stato di tossicodipendenza) che fanno pensare che la droga sia per **esclusivo uso personale**, allora non si integrerà il reato.

Droga per uso personale: quando?

Come appena detto, **possedere droga per uso personale** non è reato; non è certo facile, però, dimostrare che la **droga che si ha in casa** sia solamente per sé e non sia destinata ad altri. In questo senso vengono in soccorso le Tabelle Ministeriali **[2]**, le quali indicano la **quantità massima** (in termini di **principio attivo**) detenibile per evitare di incorrere in responsabilità penale, la quale è pari a:



- 250 mg di principio attivo nel caso di **eroina** (circa dieci dosi);
- 750 mg di principio attivo nel caso di cocaina (pari a circa cinque dosi);
- 500 mg di principio attivo nel caso di **cannabis, marijuana, hashish** (equivalenti all'incirca a 35 - 40 spinelli confezionati);
- 750 mg di principio attivo per Mdma (circa cinque pasticche di ecstasy);
- 500 mg di principio attivo nel caso di Amfetamina (cinque pasticche);
- 0,150 mg di principio attivo nel caso di Lsd (circa tre quadratini).

In linea di massima, dunque, chi viene trovato con tali quantità di droga (espressa in principio attivo), non può essere accusato del reato di **spaccio di sostanze stupefacenti** poiché si tratta di dosi ritenute idonee all'uso personale.

Questa presunzione, tuttavia, può essere superata nel momento in cui il soggetto venga sorpreso in circostanza che, nonostante il modesto quantitativo, facciano presumere che, al contrario, la droga era destinata alla **cessione**.

Ad esempio, sono sintomatici della **detenzione di droga ai fini di spaccio**:

- la presenza di coltelli o arnesi da taglio, bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole, ecc.) tali da far presumere che si voglia dividere la droga per singole porzioni da distribuire poi ai vari acquirenti;
- la disponibilità di **grosse somme di denaro** in contante non giustificabili sulla base dei propri redditi.

Denunciare il possesso di droga: è obbligatorio?

Lo spaccio di sostanze stupefacenti, così come la sua detenzione ai fini della cessione, la coltivazione e ogni altra condotta che la legge reputa illegale può essere denunciata da chiunque. In altre parole, **l'illegittima detenzione di droga è un reato procedibile d'ufficio**: ciò significa che qualsiasi persona può segnalare alle autorità questo tipo di reato, anche il passante che, casualmente, si trova ad assistere a una cessione di sostanza stupefacente.

La **denuncia**, però, **non è obbligatoria**: se assisti a uno spaccio in piena regola non sei tenuto a sporgere denuncia alle autorità, nemmeno se accompagni un amico direttamente a comprare le sostanze.

La stessa regola si applica nel caso di **droga in casa**: non sei obbligato a denunciare il tuo coinquilino tossicodipendente oppure spacciatore. Ciò significa che, se la persona che vive con te spaccia droga, tu non sei tenuto alla denuncia, né potrai rispondere di



concorso nel reato di spaccio, per le ragioni che ti illustrerò nel prossimo paragrafo.

Spaccio di droga e connivenza: cosa significa?

Se la persona che vive in casa con te, amico o parente che sia, è dedito allo **spaccio di droga**, il primo problema che potresti porti è il seguente: posso essere accusato di spaccio anche io? La questione non è di poco conto: se le forze dell'ordine dovessero fare irruzione e trovare le sostanze stupefacenti, molto probabilmente potrebbero pensare che anche tu sei uno spacciatore.

In un caso come quello appena esposto, come discoltarsi? Come dimostrare che la **droga in casa è del coinquilino** e non propria? La circostanza di non aver denunciato il crimine può ritorcersi contro?

Secondo la giurisprudenza **[3]**, in caso di **detenzione o coltivazione di sostanze stupefacenti** all'interno dell'abitazione del convivente, quest'ultimo non è imputabile per concorso nel reato se non viene dimostrato il suo apporto alla condotta criminosa del partner, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso, configurandosi in tal caso una mera connivenza non punibile.

È proprio questa la **differenza tra concorso nel reato e mera connivenza**:

- il **concorso nel reato** presuppone una condotta agevolativa del crimine commesso dal coinquilino. Ad esempio, se il convivente aiuta fattivamente a nascondere la droga in casa oppure a prepararla in dosi da rivendere, allora risponderà del reato di detenzione ai fini di spaccio esattamente come colui che la droga l'ha portata in casa;
- la **connivenza non punibile**, invece, si traduce in quella situazione nella quale un soggetto è a conoscenza della commissione di un reato ma non arreca alcun contributo alla sua realizzazione, né sotto il profilo causale né sotto il profilo psicologico.

Con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, dunque, si configura una **connivenza non punibile** nel caso di una **condotta meramente passiva**, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.



Droga in casa: la proprietà dell'immobile è rilevante?

Alla luce di quanto detto, **è irrilevante la proprietà dell'immobile in cui si trova la droga**, a meno che non si dimostri che solamente il proprietario poteva avere accesso all'abitazione. Non può dunque essere confusa la titolarità dell'immobile in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente con una partecipazione effettiva all'azione criminosa, la quale va sempre dimostrata in concreto, ad esempio mediante il ritrovamento di ingenti somme di danaro, di apparecchiature idonee al confezionamento della droga, ecc.

Note:

[1] Art. 73, D.p.R. n. 309/90.

[2] D.M. dell'11 aprile 2006.

[3] Corte App. Roma, sent. n. 6346 del 15 maggio 2019.

Autore immagine: 123rf.com